



Comune di Mondaino
(Provincia di Rimini)

Comune di Mondaino

Provincia di Rimini

BANDO DI CONCORSO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii. - Regolamento Comunale approvato con atto di C.C. n. 50 del 30/09/2008

Ai sensi e per gli effetti dei seguenti atti:

- Legge Regionale 08/08/2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento comunale per la disciplina di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica e permanenza negli alloggi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/09/2008;
- Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 20/12/2011, avente per oggetto "Approvazione Bando Pubblico concorso per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica";

viene indetto un bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi assoggettati all'Edilizia Residenziale Pubblica, ubicati nel territorio comunale di Mondaino;

Per la formulazione della graduatoria viene pubblicato il presente bando, che prevede la presentazione delle domande entro le ore 12,00 del giorno 31/03/2012 secondo le modalità in esso contenute. Fino all'approvazione della graduatoria relativa ad un nuovo bando generale, indetto almeno ogni due anni, gli alloggi vengono assegnati sulla base della graduatoria vigente.

1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

In ottemperanza all'art. 15, comma 2, della citata L.R. 24/2001, la deliberazione di C.R. n. 327/2002, così come modificata dalla deliberazione di C.R. n. 395/2002, ha definito i seguenti requisiti del nucleo avente diritto, per conseguire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica:

A) Cittadinanza:

Può presentare domanda:

- a.1) il cittadino italiano;
- a.2) il cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;

a.3) il cittadino straniero, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso del permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

B) Residenza o attività lavorativa:

E' necessario il possesso, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti:

- 1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Mondaino;
- 2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Mondaino intendendosi comprovato tale requisito qualora:

2.1 - nel Comune di Mondaino si trova almeno una sede di lavoro e/o sede legale della/e impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi, alla data di presentazione della domanda o ha conseguito almeno il 50% dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile, certificato;

2.2 - nel Comune di Mondaino si trova almeno una sede legale della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente ed è stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente del richiedente degli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;

2.3 Nel Comune di Mondaino è stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente degli ultimi dodici mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria;

3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi siti nel Comune di Mondaino, comprovata da dichiarazione resa dal datore di lavoro;

4) attività lavorativa svolta all'estero.

E' richiesto a tutti i componenti il nucleo richiedente il possesso dei seguenti requisiti:

C) Non titolarità di diritti reali

c.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito della Provincia di Rimini, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I calcolata nel Comune in cui si presenta la domanda, considerando la zona censuaria più bassa;

c.2) fatto salvo quanto previsto al punto c.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune in cui si presenta la domanda, considerando la zona censuaria più bassa.

c.3) nei casi in cui alle lettere c.1) e c.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

D) Assenza di precedenti assegnazioni

d.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di E.R.P.;

d.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

E) Reddito per l'accesso

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) ed all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

e.1) valore I.S.E.: non deve superare € 34.308,60.

Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a € 35.000,00, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98, come modificato dal D.Lgs. 130/2000. Il suddetto valore è incrementato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;

e.2) valore I.S.E.E.: non deve superare € 17.154,30;

e.2.1) per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%;

e.2.2) per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

Le condizioni e.2.1) ed e.2.2) non sono tra loro cumulabili.

Per "nucleo familiare" si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. I minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Per "nucleo familiare" si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione.

I predetti requisiti devono essere posseduti da parte del cittadino richiedente e del suo nucleo familiare, secondo i criteri sopra descritti, al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE – PUNTEGGIO

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere presentata in bollo, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m., e compilata unicamente sul modulo predisposto dal Comune di Mondaino in distribuzione presso l'Ufficio l'Area Tecnica nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9,00 alle 13,00 E pubblicata sul sito internet del Comune Mondaino;

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla graduatoria:

- a) attestazione I.S.E./ I.S.E.E. resa dall'I.N.P.S. riferita ai redditi dell'anno 2010;
- b) dichiarazione sostitutiva unica, approvata con D.P.C.M. del 18.05.2001 con modello base e con tutti i fogli allegati relativi a tutti i componenti del nucleo avente diritto.

Per la **compilazione della Dichiarazione ISE** il richiedente può rivolgersi a Centri di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) presso i Sindacati, i Patronati e l' I.N.P.S.

Per informazioni sulla compilazione della domanda il richiedente può rivolgersi all'Ufficio Tecnico (tel. 0541/981674 int. 13/16) presso la Sede Comunale, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9,00 alle 13,00.

Nei predetti moduli di domanda è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza. Infatti il questionario è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dal Regolamento Comunale approvato con atto C.C. n 50 del 30/09/2008 e riguarda le condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dal Regolamento stesso.

Con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti, come previsto nel presente bando di concorso.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che sui dati saranno effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; nel caso di assegnazione di alloggio potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. 109/1998, e 6, comma 3, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 109/98 e del D.Lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora, da eventuali controlli, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione

sostitutiva, i dichiaranti verranno esclusi dalla graduatoria e/o decadranno dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000).

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi:

A) – CONDIZIONI OGGETTIVE		Riservato all'ufficio
A-1 – Obbligo di rilascio dell'alloggio		
<input type="checkbox"/> A-1.1	<p>Sfratto o atto ad esso equiparato. Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente; provvedimento esecutivo di rilascio qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, risultando il richiedente in domanda occupante senza titolo, escludendo pertanto tassativamente situazioni di occupazione abusiva mediante ingresso arbitrario ed in condizioni di divieto; verbale di conciliazione giudiziaria; ordinanza di sgombero; provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale, con obbligo di rilascio dell'alloggio a favore dell'altro coniuge; sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. <p>Il punteggio è assegnato solo ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa.</p> <p>Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale, salvo che non si tratti di soggetti per i quali sia attestata la presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno un anno.</p> <p>Il predetto sfratto per "morosità" del conduttore, non potrà riferirsi ad un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o ad un alloggio acquisito nel mercato privato della locazione dalla Pubblica Amministrazione, qualora il canone di locazione sia sostenuto in tutto o in parte dalla stessa</p> <p>Il punteggio viene incrementato di punti 7 al giorno a partire dal sesto mese prima della data di esecuzione dello sfratto (data desumibile dalla convalida dell'atto, con proroghe) punteggio max. attribuibile</p>	<p>Punti 10.800</p> <p>Punti 12.060</p>
<input type="checkbox"/> A-1.2	<p>Rilascio alloggio di servizio - Richiedenti che abitino in alloggio di servizio da rilasciarsi al datore per collocamento a riposo del richiedente o altra comprovata motivazione.</p>	Punti 4.200
A-2- Sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione		
<input type="checkbox"/> A-2.1	<p>Sub-locazione Comune - sistemazione in alloggi concessi in sub-locazione dal Comune di Mondaino in alloggi di proprietà comunale o reperiti nel mercato privato della locazione. La condizione non è riconoscibile in presenza di morosità nel pagamento del canone di locazione e oneri accessori predeterminati dalla P.A.</p>	Punti 12.000
<input type="checkbox"/> A-2.2	<p>Sistemazione precaria - Situazione di disagio abitativo, qualora, alla data della domanda ed alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sussista la sistemazione, da oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda, in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie</p>	Punti 11.700
<p>Le condizioni di cui ai punti A-2.1 e A2.2 sono attribuibili solo in presenza di attestazione di presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno un anno.</p>		

A-3 – Improprietà abitativa		
<input type="checkbox"/> A-3.1	<p>Alloggio improprio – sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione esistente da almeno due anni dalla data della domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, verificata mediante risultanze anagrafiche.</p> <p>Sono individuati quali alloggi impropri:</p> <p>a) gli alloggi non idonei ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;</p> <p>b) gli spazi appartenenti alle categorie catastali B/6, B/7, B/8 e tutti quegli appartenenti alle categorie C, D, E</p> <p>In particolare sono considerati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) magazzini e laboratori; 2) autorimesse, box; 3) cantine e soffitte; 4) uffici, negozi e botteghe; <p>La condizione di alloggio improprio di cui alle lett. a) e b) deve essere attestata in sede di presentazione della domanda da valido certificato catastale. La condizione di cui alla lettera a) non è riconosciuta se è stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della normativa vigente. In sede di assegnazione la condizione è convalidata mediante verifica della Polizia Municipale. Il Comune di Mondaino si riserva la facoltà di effettuare tutte le opportune verifiche sulla sussistenza della predetta condizione</p>	Punti 11.900
<input type="checkbox"/> A-3.2	<p>Antigienicità - Residenza, da oltre dodici mesi, dalla data di presentazione della domanda, in alloggio antigienico da certificarsi da parte dell'autorità competente. Tale condizione non viene riconosciuta qualora sia stata accertata per il medesimo alloggio, a favore di altro richiedente</p>	Punti 7.000
<input type="checkbox"/> A-3.3	<p>Inidoneità immobile - Residenza in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali di almeno uno dei richiedenti, da certificarsi da parte dell'Autorità competente. Questa condizione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni soggettive di cui ai successivi punti B-2.1 o B-2.2</p>	Punti 8.000
<input type="checkbox"/> A-4	<p>Coabitazione - Richiedenti, che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità. Il punteggio non è attribuito quando fra i due nuclei familiari sussiste un rapporto di lavoro</p>	Punti 4.000
<input type="checkbox"/> A-5	<p>Sovraffollamento - Per ogni persona in più rispetto allo standard abitativo previsto dal presente Regolamento</p>	Punti 1.000

B) – CONDIZIONI SOGGETTIVE		
B – 1 Anzianità		
<input type="checkbox"/> B-1.1	<p>Stato abbandono - Nucleo familiare composto da un solo anziano ultrasessantacinquenne in stato di abbandono morale e materiale. In assenza di figli la condizione potrà essere certificata dal Servizio Sociale, in presenza di figli lo stato di abbandono dovrà essere dichiarato dall'autorità giudiziaria</p>	Punti 8.200
<input type="checkbox"/> B-1.2	<p>Ultrasessantenne - Nucleo familiare composto esclusivamente da persona/e che abbiano superato i 60 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico. In caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 60 anni, purchè l'altro non svolga attività lavorativa</p>	Punti 6.900
<input type="checkbox"/> B-1.3	<p>Ultrasessantacinquenne - Per ogni ultrasessantacinquenne presente nel nucleo familiare richiedente attribuzione di un punteggio minimo di 2000 punti che viene aumentato di punti 100 per ogni anno di età successivo ai 65</p>	Tra 2.000 e 4.000 punti (85 anni)
B – 2 – INVALIDITA'		
<input type="checkbox"/> B-2.1	<p>Invalidità' Presenza nel nucleo familiare richiedente di uno o più persone portatrici di handicap. Ai fini del presente Regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. Per gli invalidi del lavoro il punteggio verrà assegnato su presentazione dell'attestazione del riconoscimento di invalidità secondo le norme del T.U. ex D.P.R. 1124/65 a partire da un minimo del 34%. Attribuzione di punti 77 per ogni punto di invalidità.</p>	Punti 7.700 (per 100% inval. Civile o 67% INAIL))

<input type="checkbox"/> B-2.2	In caso di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o presenza di persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate non autosufficienti dalla competente U.V.G.. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti; o per la condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative	Punti 9.000	
B – 3 - Presenza di Minori			
<input type="checkbox"/> B-3.1	Minori - Nucleo familiare richiedente con minori a carico.	Punti 3.000 (per ogni minore)	
<input type="checkbox"/> B-3.2	Minore/i con 1 solo adulto - Nucleo familiare richiedente composto da un solo adulto con uno o più minori a carico. La condizione non è attribuibile quando sussista convivenza more uxorio con altro adulto non facente parte del nucleo familiare richiedente. Tale forma di convivenza potrà risultare sia da risultanze anagrafiche sia da relazione dei Servizi Sociali o VV.UU	Punti 5.000	
<input type="checkbox"/> B-4	Conflittualità – Esistenza di una situazione conflittuale, comprovata dai competenti servizi pubblici o da provvedimento dall'Autorità Giudiziaria, dove il reperimento di una abitazione risulta un elemento indispensabile per intraprendere un percorso di crescita e autonomia.	Punti 5.000	
I punteggi determinati dalla valutazione delle condizioni oggettive e soggettive sopra elencate si sommano alla sottoelencata condizione B-5.			
<input type="checkbox"/> B-5	Anzianità di residenza: L'anzianità di residenza del richiedente nel Comune di Mondaino con attribuzione di punti 2 per ogni giorno di anzianità, a partire dal 3° anno dalla data di iscrizione anagrafica nel Comune	Punteggio max attribuibile 5.110	

C – Condizioni Economiche			
<input type="checkbox"/> C-1	Punteggio ISEE calcolato con valori in Euro sulla base del valore ISEE desunto dalla attestazione INPS Non verrà attribuito il punteggio relativo alla condizione economica qualora il soggetto richiedente non sia in grado di produrre redditi ai fini IRPEF relativi all'anno fiscale di riferimento, almeno pari ad un trattamento minimo INPS, fatti salvi i richiedenti possessori di redditi esenti ai fini IRPEF ed i richiedenti il cui nucleo familiare è sostenuto economicamente in tutto o in parte dal Settore Servizi Sociali.	30.000-ISEE	
<input type="checkbox"/> C-2	Onerosità del canone di locazione da rapportarsi al valore ISE secondo le seguenti modalità: sino ad un'incidenza pari al 14% non si riconosce alcun punteggio; nell'intervallo di incidenza compreso fra il 14% ed il 50% viene riconosciuto un punteggio calcolato gradualmente a partire da punti 2800 sino a punti 6000; oltre il 50% non c'è più aumento del punteggio così come determinato al precedente punto b); Per ottenere il riconoscimento della condizione il richiedente dovrà essere in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato e dovrà attestare il regolare pagamento del canone di locazione. Il punteggio non sarà attribuibile quando sia stato convalidato sfratto per morosità. Il pagamento del Residence viene equiparato al pagamento del canone di locazione, purchè il richiedente sia in grado di esibire regolari ricevute fiscali. Qualora la soluzione abitativa sia finanziata in parte dall'Ente Pubblico l'incidenza canone/reddito sarà quantificata sulla quota di affitto sostenuta dal richiedente	Punti [2.800+(inc.-14)/36*3.200]	

Qualora le condizioni di cui al punto A-1.1 o A-2.1 e A-2.2 concorrano:

D1 alla condizione di cui ai punti B-1.1 o B-1.2

D2 alla condizione di cui ai punti B-2.1 o B-2.2

D3 alla condizione B-3.2

il punteggio ottenuto sarà aumentato nella misura del 10%.

In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria sarà così determinata:

- prima i richiedenti residenti nel Comune di Mondaino ordinati secondo l'anzianità di residenza;
- in subordine verrà data priorità al richiedente più anziano di età

Incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio

1. Sono previste incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio.
2. Le sottoelencate condizioni non sono cumulabili fra loro:
 - A-1.1 - sfratto e condizioni equiparate
 - A-2 – sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione
 - A-3.1 - Alloggio improprio
 - A-3.2 - Antigienicità
 - A-4 - Coabitazione
3. Le condizioni A-3.1. – Alloggio improprio e A-3.3 Inidoneità dell'immobile non sono cumulabili fra loro
4. Sussiste incompatibilità fra la condizione A-3.1 Alloggio Improprio e C-2 - Incidenza del canone sul valore I.S.E., qualora la sistemazione non sia effettuata con contratto di locazione registrato relativo ad un alloggio uso abitazione.
5. Le condizioni B-1.1 - B-1.2 - B-1.3 "anzianità" non sono cumulabili fra loro solo se riferite alla medesima persona. Nella condizione B-1.3 per ogni ultrasessantacinquenne oltre il primo, il punteggio viene assunto al 50%. Il punteggio pieno viene calcolato sulla maggiore anzianità.
6. Le condizioni B-2.1 e B-2.2 "invalidità" non sono cumulabili fra loro se riferite alla medesima persona. In presenza di più invalidi il punteggio pieno viene calcolato sul grado di invalidità maggiore; le ulteriori invalidità vengono conteggiate al 50%

3. RACCOLTA DELLE DOMANDE – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Le domande di assegnazione alloggio dovranno essere presentate su apposito modulo predisposto dal Comune con applicata una marca da bollo direttamente o essere inviate per posta, con lettera raccomandata, allegando la copia di un documento valido di identità, alla sede del Comune di Mondaino entro la data di scadenza del bando.

Per la formazione della graduatoria il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12,00 del giorno 31/03/2012. Le domande inviate per posta potranno pervenire utilmente anche in data successiva e comunque entro sette giorni successivi alla scadenza del bando, purché il timbro postale dimostri che le stesse siano state inviate entro le ore 12,00 del giorno sopraindicato.

Il Comune, avvalendosi dell'ACER di Rimini, nell'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti, ne verifica la completezza e la regolarità provvedendo ad attribuire a ciascuna di esse i punteggi relativi alle situazioni dichiarate e documentate dall'interessato ed accertate d'ufficio, e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. In calce alla graduatoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. Qualora, nell'esercizio di tale attività istruttoria, si riscontri l'inattendibilità dei requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, si provvede a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del Bando di concorso, la graduatoria provvisoria

con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, predisposta dal Comune, viene approvata con provvedimento dirigenziale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune.

Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo, nonché dei modi e termini per la presentazione dei ricorsi.

La pubblicazione all'Albo Pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale (albo pretorio comunale – uffici preposti – sito internet).

Entro trenta giorni, dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso. Il Responsabile del provvedimento, per l'esame dei ricorsi si può avvalere di una Commissione Tecnica (consultiva) costituita dal Responsabile dell'Area, da un funzionario dell'area scelto dal responsabile con funzioni di segretario, da un rappresentante dei Servizi Sociali, da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali Confederali, da un rappresentante degli Organizzazioni Sindacali degli inquilini, individuato dalle stesse, da un rappresentante di ACER Rimini in vigore dell'atto di concessione degli alloggi ERP. La costituzione della Commissione Tecnica è approvata con provvedimento della Giunta Comunale. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza del 50% più uno dei componenti la Commissione. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la Commissione Tecnica decide sui ricorsi presentati entro il termine massimo di venti giorni.

La graduatoria così formata a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi è ulteriormente approvata con provvedimento dirigenziale costituente provvedimento definitivo e pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni.

La graduatoria è esecutiva dal primo giorno della pubblicazione a seguito di provvedimento definitivo.

In assenza di ricorsi la graduatoria esplicherà la propria efficacia dal primo giorno di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di presa d'atto di assenza di ricorsi.

Tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria e nel rispetto dello standard abitativo contemplato dal Regolamento Comunale approvato con atto C.C. n. 50 del 30/09/2008.

E' facoltà del Comune di Mondaino, avvalendosi dell'ACER di Rimini, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione della graduatoria, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata dal concorrente.

4. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune di Mondaino, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale di cui sopra e nel rispetto degli standard abitativi indicati dal più volte citato Regolamento comunale.

Il Comune, in sede di assegnazione di alloggi, provvede a verificare nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, ai sensi del Regolamento di cui sopra. Per effettuare la verifica di cui sopra il Comune potrà avvalersi della collaborazione dell'ACER.

Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda, anche richiedendo adeguata documentazione all'interessato.

La presentazione della domanda di concorso indica la piena conoscenza di tutte le norme di cui alla L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m., del Regolamento Comunale approvato con atto C.C. n° 50 del 30/09/2008 e delle disposizioni contenute nel presente bando.

Mondaino, lì 01.02.2012

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Generali Giuliana